

(N. 502-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della
Repubblica nella seduta del 30 aprile 1980 (Stampato n. 502)*

*modificato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera
dei deputati nella seduta del 22 luglio 1981 (V. Stampato n. 1704)*

presentato dal Ministro della Difesa

(RUFFINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 luglio 1981*

**Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare
addetto agli stabilimenti militari di pena**

DISEGNO DI LEGGETESTO APPROVATO
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa in ferma volontaria o rafferma dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, è estesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità per i servizi d'istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

La suddetta indennità non è cumulabile con l'indennità d'impiego operativo di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187, ed è corrisposta limitatamente al periodo di effettivo servizio prestato per la diretta vigilanza e custodia sui detenuti. È facoltà dell'ufficiale, del sottufficiale e del militare di truppa in ferma volontaria o rafferma scegliere fra le due indennità quella più favorevole.

Art. 2.

Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, è attribuita a decorrere dalla data

DISEGNO DI LEGGETESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di cui al primo comma, per coloro che cessano dal servizio, è pensionabile sino all'importo massimo previsto per l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 187 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

di entrata in vigore della presente legge una indennità di lire 2.600 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

La suddetta indennità è elevata a lire 3.600 nelle giornate festive e nei turni di servizio, di durata non inferiore a due ore, compresi tra le ore ventidue e le ore sei.

Le indennità di cui ai precedenti commi ed all'articolo 1 della presente legge non sono pensionabili.

Art. 3.

Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e militari di truppa di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono scelti previo accertamento psico-fisico delle attitudini e dopo specifici corsi di preparazione della durata non inferiore a due mesi.

Art. 4.

Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, la indennità è corrisposta nella misura di cui all'articolo 2.

Art. 5.

L'indennità militare speciale di cui all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e il so-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

L'indennità di cui al presente articolo non è pensionabile.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, l'indennità è corrisposta nella misura di cui al precedente articolo 2.

Art. 5.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

prassoldo giornaliero di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1579, sono soppressi.

La legge 9 novembre 1950, n. 978, è abrogata.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in ragione di anno in lire 664 milioni, si provvede, per l'anno finanziario 1980, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 497 milioni l'apposito accantonamento e per lire 167 milioni parte dell'accantonamento predisposto per « Avanzamento dei marescialli capi dell'Esercito e capi di 2^a classe della Marina ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in ragione d'anno in lire 664 milioni, si provvede, per l'anno finanziario 1981, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Identico.